



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DEL LAZIO

(Roma)

* * *

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE

Per la Dott.ssa **STELLA CITO** [REDACTED]

[REDACTED]

rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F. DVRRCR82C21H501T) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio a Roma in Via di Villa Ada n.57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org* e di fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

- Ricorrente

Contro

- **Ministero della giustizia** - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso nonché domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso nonché domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;
- **Direzione Generale del Personale e della Formazione**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentato e difeso nonché domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato a Roma in Via dei Portoghesi n.12;

- Resistenti

E nei confronti di



- PINTO VALERIA [REDACTED]
[REDACTED]
- LORUSSO NICOLA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- RIZZO MARIA CRISTINA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
- SCARATI MONICA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]

- controinteressati

§§

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, della **graduatoria definitiva** dei vincitori del distretto della Corte di Appello di Potenza – codice “PZ” / 114 posti pubblicata in **data 27/06/2026** e del suo **atto di approvazione del 30/06/2026** secondo quanto riportato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia in merito alla “selezione comparativa distrettuale finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato nei ruoli” del Ministero, di cui agli avvisi del 16/03/26 e del 20/03/26 (Area funzionari – personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell’art.11 del DL n.80/21 mediante concorso pubblico), nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra i vincitori (**doc.1/2**);
- Per quanto di ragione, **dell’Avviso pubblicato su INPA in data 16/03/2026 e rettificato in data 20/03/2026** da parte del Ministero della giustizia per la selezione comparativa distrettuale finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato, nei ruoli del Ministero (Amministrazione giudiziaria – Area funzionari) del personale non dirigenziale già reclutato ai sensi dell’art.11 del DL n.80/21 mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale a tempo determinato di 8.171 unità di personale e di 3.946 unità di personale di cui ai Bandi GURI n.62 del 6/08/2021 e INPA del 5/04/2024, laddove lesivi (**doc.3/4**);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque



lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente, ivi inclusi – se lesivi – il provvedimento di proroga contrattuale di soli tre mesi (dal 1° luglio 2026) disposto nei confronti della ricorrente in luogo della stabilizzazione a tempo indeterminato e il silenzio diniego all'istanza di rettifica della graduatoria in autotutela presentata dalla ricorrente in data 27/06/2026 e in data 06/07/2026.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

- Dell'interesse della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - quale ulteriore titolo di studio previsto dal bando di stabilizzazione - già in possesso dell'Amministrazione resistente in quanto già validato e riconosciuto nella precedente procedura a tempo determinato per AUPP del 2024 -, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo e suo inserimento nella graduatoria dei vincitori della procedura di stabilizzazione per il Distretto della Corte d'Appello di Potenza, nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente all'assegnazione della ricorrente presso il Tribunale di Lagonegro sui posti attualmente rimasti vacanti.

§§

FATTO

A) Un breve antefatto sui fatti di causa.

1. Con il D.L. n. 80/2021 è stato avviato il reclutamento di Addetti all'Ufficio per il processo e, in attuazione di quanto previsto dal decreto, l'Amministrazione ha poi bandito il concorso RIPAM del 6 agosto 2021 per n. 8.171 posti e il successivo concorso del 5 aprile 2024 per n. 3.946 posti (**doc.5/6**).
2. In data **6 aprile 2024**, la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla seconda selezione (Codice [REDACTED]) per il distretto di C.A. di Potenza (codice PZ), dichiarando il possesso della Laurea Specialistica in Giurisprudenza e l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Taranto ([REDACTED]) (**doc.7**).
3. La ricorrente ha sostenuto e superato la prova scritta con il punteggio di 24,75.
4. Tuttavia, a seguito della pubblicata la graduatoria finale, la ricorrente è stata ingiustamente esclusa dai vincitori, perché non le sono stati riconosciuti i punti



per i titoli di merito: 3 punti per l'abilitazione professionale e 1,2 punti per il voto di laurea.

5. Qualora alla ricorrente fosse stato riconosciuto subito il dovuto punteggio la stessa avrebbe totalizzato 28,95 punti e sarebbe rientrata alla posizione n.43.
6. Pertanto, la ricorrente ha presentato diverse istanze di riesame e ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio (R.G. n. 7067/2024), successivamente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere (**doc.8 e 9**).
7. Con **provvedimento adottato in autotutela** in data 11/07/2024, l'Amministrazione ha infatti riconosciuto l'errore, valutando il titolo di abilitazione forense della ricorrente, oltre al punteggio spettante per la laurea, e l'ha conseguentemente inserita tra i vincitori della graduatoria del Distretto della Corte d'Appello di Potenza (posizione n. 47-bis, punteggio 28,95), disponendone l'assunzione presso il Tribunale di Lagonegro con decorrenza giuridica ed economica dal 21/06/2024 e convocandola per la sottoscrizione del contratto il 14/08/2024 (**doc.10/11**).

*

B) I fatti di causa.

8. Successivamente, con Avvisi del 16 e 20 marzo 2026, **il Ministero della giustizia ha indetto una selezione comparativa distrettuale per l'assunzione a tempo indeterminato, nell'Area funzionari**, del personale reclutato ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 80/2021.
9. Alla procedura sono stati ammessi gli Addetti all'Ufficio per il processo reclutati con i concorsi da 8.171 e 3.946 posti, in servizio con contratto a tempo determinato alla scadenza del termine di presentazione della domanda e con contratto (o proroga) fino al 30 giugno 2026.
10. Il bando ha previsto la possibilità di selezionare i candidati sulla base dei soli titoli e dell'anzianità di servizio o di una prova scritta mediante un questionario di 30 quiz situazionali (art. 6).
11. Gli artt. 7 e 8 del bando attribuivano fino a 30 punti per l'anzianità di servizio e fino a 30 punti per i titoli di studio, secondo i criteri ivi previsti, come segue:



a) Titolo di studio più elevato posseduto:

- Diploma di laurea triennale – punti 24;
- Diploma di laurea specialistica (3+2) o magistrale o vecchio ordinamento - punti 27;

b) Ulteriori titoli di studio posseduti:

- Diploma di laurea triennale – punti 0,50;
- Master universitari di primo livello – punti 0,50
- Diploma di laurea specialistica (3+2) o ciclo unico o vecchio ordinamento – punti 1
- Master universitari di secondo livello punti 1;
- Diploma di scuola di specializzazione - punti 1
- Dottorato di ricerca, abilitazioni o iscrizioni ad albi di professioni controllate e/o vigilate dal Ministero - punti 1,50

12. L'art. 9 del bando disciplinava la formazione della graduatoria sulla base dell'anzianità di servizio, dell'eventuale prova scritta, dei titoli e dei titoli di riserva e preferenza.
13. Il bando prevedeva l'assunzione, dal 1° luglio 2026, dei candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e delle risorse finanziarie dell'Amministrazione.
14. La ricorrente ha **presentato domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione** per il Distretto della Corte d'Appello di Potenza (Codice VMW7NHZKVV e, successivamente, ha sostenuto e conseguito il punteggio di **30/30 alla prova scritta (doc.12)**
15. Pertanto, in base ai criteri del bando, la ricorrente avrebbe dovuto conseguire il punteggio complessivo di **79,4 punti**, così distribuito: 30 per la prova scritta, 20,9 per l'anzianità di servizio e 28,5 per i titoli (di cui 27 per la laurea specialistica / secondo livello e **1,5 per l'abilitazione forense**).
16. Tuttavia, a seguito della pubblicazione della graduatoria del 27 giugno 2026 per Distretto della Corte d'Appello di Potenza, **la ricorrente è risultata “sorprensamente” esclusa dall’elenco dei vincitori**, ottenendo solo la proroga contrattuale di 3 mesi a decorrere dall'1/07/2026 (cfr.doc.1).
17. Eppure, l'ultimo dei vincitori in graduatoria – senza riserva – ha conseguito il punteggio di **77,9**, più basso rispetto a quello che avrebbe dovuto ottenere la ricorrente (“79,4”).
18. A un'attenta verifica, l'istante si è accorta che la mancata attribuzione del punteggio spettante era riconducibile a un mero errore materiale nella compilazione della domanda di partecipazione, **dovuto all'omessa indicazione dell'abilitazione professionale, titolo già dichiarato nella**



domanda di partecipazione al concorso del 2024 e già riscontrato dall'Amministrazione, quale presupposto della sua assunzione e del servizio prestato per quasi due anni presso il Ministero.

19. Il Bando attribuisce infatti al titolo di abilitazione forense “1,5 punti” (quale *“ulteriore titolo di studio”*) e tale punteggio avrebbe consentito alla ricorrente di raggiungere il punteggio di **79,4 punti** e di collocarsi tra i vincitori della selezione in una posizione prossima alla n.109 in graduatoria.
20. Con **PEC del 27 giugno 2026**, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, la ricorrente ha presentato istanza di riesame in autotutela, rappresentando il mero errore materiale nella compilazione della domanda e allegando la domanda di partecipazione al concorso 2024 e la PEC del 14 agosto 2024, da cui risultava che il medesimo titolo abilitativo era già stato riconosciuto dall'Amministrazione (**doc.13**).
21. Nell'istanza ha evidenziato anche che l'abilitazione forense era stata conseguita il 18 ottobre 2016 presso la C.A. di Lecce, regolarmente dichiarata nella domanda del concorso 2024 e già riconosciuta in autotutela dall'Amministrazione, con conseguente ricollocazione della ricorrente tra i vincitori.
22. Nelle more, la ricorrente ha appreso anche che presso il Tribunale di Lagonegro erano rimasti vacanti n. 2 posti di Addetto all'Ufficio per il processo, non assegnati per rinuncia dei vincitori.
23. Pertanto, con **istanza di riesame in autotutela del 6 luglio 2026**, chiedeva l'attribuzione del punteggio spettante e la conseguente assegnazione a uno dei posti vacanti del Tribunale di Lagonegro, evidenziando: i) che l'abilitazione professionale era già agli atti dell'Amministrazione ed era stata validata nella precedente procedura; ii) che tale abilitazione costituiva il presupposto della sua assunzione; iii) che l'accoglimento dell'istanza non avrebbe arrecato pregiudizio a terzi, trattandosi di posti rimasti vacanti di cui la PA ha interesse alla copertura (**doc.14**).
24. Tuttavia, nonostante il titolo abilitativo sia un dato certo e già riconosciuto dall'Amministrazione, la stessa non ha mai fornito riscontro né sull'istanza di rettifica del 27/06/2026 né sull'istanza di riesame del 06/07/2026.



25. Pertanto, la ricorrente è costretta a proporre ricorso, chiedendo l'annullamento della graduatoria nella parte in cui non la include tra i vincitori, con conseguente rideterminazione del punteggio, inserimento tra i vincitori e assegnazione a uno dei posti vacanti presso il Tribunale di Lagonegro, per i seguenti motivi di

§§

DIRITTO

Brevi cenni sulla prova di resistenza

La ricorrente è titolare di un interesse concreto e attuale all'accoglimento del presente ricorso, come emerge dalla graduatoria impugnata e dalla documentazione versata in atti.

La graduatoria dei vincitori della procedura di stabilizzazione per il Distretto della Corte d'Appello di Potenza comprende n. 114 candidati e l'ultimo candidato, privo di riserva, ha ottenuto il punteggio complessivo di **77,9**.

Ove fosse stato correttamente valutato anche il titolo di abilitazione forense, conseguito il 18 ottobre 2016 presso la Corte d'Appello di Lecce, **la ricorrente avrebbe conseguito il punteggio totale di 79,4 punti**: 30 punti per la prova scritta, 20,9 punti per l'anzianità di servizio e 28,5 punti per i titoli (27 per la laurea e 1,5 per l'abilitazione).

Pertanto, **la mancata attribuzione degli 1,5 punti per l'abilitazione, dovuta al mero errore materiale nella compilazione della domanda, ha determinato la sua esclusione dall'elenco dei vincitori.**

Ai fini della prova di resistenza, è evidente quindi l'interesse della ricorrente alla valutazione del titolo e alla rideterminazione del punteggio, che le darebbe modo di collocarsi tra i vincitori della selezione e di ottenere l'assegnazione presso il Tribunale di Lagonegro, tenuto conto della preferenza espressa e dei posti vacanti.

*

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 18 DELLA L. N. 241/1990, DELL'ART. 43 DEL D.LGS. N. 82/2005 E DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. OMESSA VALUTAZIONE DI UN TITOLO GIÀ RICONOSCIUTO DALL'AMMINISTRAZIONE.



La fattispecie è analoga a quella esaminata dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 7068/2026 e nell'ordinanza n. 1342/2023 (Rel. Politi), che hanno affermato il principio secondo cui: *“in presenza dell'allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione a un concorso, attesto che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)”*.

L'oggetto della presente controversia è il mancato riconoscimento di 1,5 punti previsti dal bando di stabilizzazione per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, conseguita dalla ricorrente il 18 ottobre 2016 presso la Corte d'Appello di Lecce.

La vicenda si distingue dalle ordinarie ipotesi di omessa dichiarazione di un titolo nella domanda di partecipazione, poiché l'abilitazione professionale non costituisce un elemento sopravvenuto o successivamente fatto valere dalla ricorrente, ma un titolo già conosciuto, verificato e riconosciuto dalla medesima Amministrazione nell'ambito della precedente procedura concorsuale per Addetti all'Ufficio per il processo.

L'omessa valutazione del titolo di abilitazione è quindi frutto di un mero errore di compilazione dell'ultima domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione a cui la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso dei titoli **già indicati nella domanda della precedente e connessa procedura selettiva caricata sullo stesso portale “InPA”**.

Infatti, con bando del 5 aprile 2024 il Ministero della giustizia ha indetto il concorso per il reclutamento a tempo determinato di n. 3.946 Addetti all'Ufficio per il processo a cui la ricorrente ha presentato domanda, dichiarando, tra gli altri titoli, anche l'abilitazione all'esercizio della professione forense.



TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)

Tipo: **Laurea specialistica o laurea di secondo livello**
Denominazione: **22/S GIURISPRUDENZA**
Rilasciato da: **Università DEGLI STUDI DI LECCE**
Indirizzo: **Via Lecce-Monteroni, 73047 Monteroni di Lecce LE**
Conseguito in data: **24/04/2013**
Durata: **2**
Voto (Numeratore): **99**
Voto (Denominatore): **110**
☐ Conseguito all'estero

Tipo: **Iscrizione Albo**
Denominazione: **Avvocato**
Rilasciato da: **ORDINE AVVOCATI DI TARANTO**
Numero: **4647**
Conseguito in data: **16/02/2017**
Durata: **0**
☐ Conseguito all'estero

Per presentare la domanda la ricorrente ha dovuto accedere all'interno del sistema gestito da "InPA" e basato sul CAD (Codice Amministrazione Digitale).

Un sistema che prevede di autenticarsi in un'area riservata suddivisa in sezioni, tra cui la gestione di dati personali, l'archivio, il "*curriculum*" e altri servizi, come quello di inviare le candidature ad altre procedure selettive.

E' presente infatti una sezione denominata "Anagrafica" dove sono indicate tutte le informazioni rilasciate dal candidato e dove è possibile rintracciare non solo i dati personali ma anche le precedenti candidature, ivi inclusa quella relativa alla precedente selezione in cui l'abilitazione professionale era stata già debitamente indicata (**Doc.15**).

Come risulta dalle FAQ presenti sul portale "InPA", al candidato è consentito infatti caricare sulla propria area riservata il proprio CV e l'abilitazione professionale nella Sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)".

Un'informazione che non solo rimane nel sistema ma che resta in pieno possesso della PA, come si evince di seguito.



Registrazione del proprio CV

Anagrafica CV: Cosa inserire

Anagrafica: Residenza

Anagrafica: Patente

Informazioni Personali: Cosa inserire

Informazioni Personali: obblighi di leva

Titoli di studio e abilitazioni professionali: Cosa inserire

Titoli di studio e abilitazioni professionali: Tipo titolo e indicazioni del titolo di studio

Nella sezione "TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI PROFESSIONALI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI (LEGGE 4/2013)", il campo "Tipo titolo" si imposta scegliendo uno dei titoli proposti nella lista proposta che si apre selezionando la freccia laterale a destra. Il campo "Denominazione/Descrizione" si imposta iniziando a digitare una parola e scegliendo una delle voci proposte in elenco. Il campo "Note" è un campo a testo libero che può essere utilizzato per specificare l'indirizzo del titolo di studio. Il campo "Non dichiaro titoli o abilitazioni di questo tipo" viene utilizzato per indicare che non si è in possesso di titoli di studio.

Ma non è tutto.

Nel caso in esame, la mancata valutazione del titolo di abilitazione in questione risulta ancor più anomala **se si considera quanto accaduto in merito all'abilitazione nella precedente procedura selettiva.**

Il caso vuole infatti che tale titolo non fosse stato inizialmente considerato dall'Amministrazione nella precedente graduatoria pubblicata il 14 giugno 2024.

Solo dopo il riesame della posizione della ricorrente e un ricorso al TAR Lazio, l'Amministrazione ha riconosciuto la mancata valutazione del titolo di abilitazione e, con **nota dell'11 luglio 2024**, ha comunicato la necessità di ricollocare la ricorrente tra i vincitori del Distretto della Corte d'appello di Potenza.

Con decreto del 13 agosto 2024, adottato «*in esecuzione di quanto disposto in autotutela dalla Commissione esaminatrice*», ha quindi disposto la sua assunzione presso il Tribunale di Lagonegro, con decorrenza dal 21 giugno 2024. Tale precedente **è la conferma che l'Amministrazione è perfettamente a conoscenza del possesso dell'abilitazione forense in capo alla parte ricorrente, tanto che la stessa ne ha verificato la sussistenza e corretto in autotutela il precedente errore valutativo, riconoscendole il relativo**



punteggio che le ha permesso di lavorare quale Addetto all'Ufficio per il processo.

Ne deriva che senza l'abilitazione la ricorrente non sarebbe stata assunta nel 2024 e non avrebbe potuto maturare quei quasi due anni di servizio continuativo che costituiscono il presupposto stesso della sua partecipazione alla procedura di stabilizzazione.

Alla luce di quanto esposto, risulta del tutto irragionevole che, a distanza di meno di due anni, la medesima Amministrazione, per il tramite dello stesso Ufficio III, abbia assunto una posizione diametralmente opposta dinanzi a un errore materiale ancora più evidente.

Il titolo omesso, infatti, non solo era già stato riconosciuto e validato dalla stessa Amministrazione, ma la relativa omissione è stata tempestivamente segnalata dalla ricorrente con istanza del 27 giugno 2026, presentata il giorno stesso della pubblicazione della graduatoria e ribadita con successiva istanza di riesame del 6 luglio 2026.

Nonostante ciò, l'Amministrazione ha omesso qualsiasi riesame, trincerandosi dietro un formalismo incompatibile con i principi di buon andamento, proporzionalità e leale collaborazione, pur trattandosi di un titolo già nella sua piena disponibilità e già positivamente verificato.

A seguito della segnalazione della ricorrente, la PA avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza del titolo di cui già ha tutte le informazioni necessarie.

L'art. 18, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce infatti che “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.

A tal riguardo, va considerato poi che **l'art.43 del CAD** (Codice Amministrazione Digitale) di cui al D.lgs. n.82/2005 dispone che *“restano validi i documenti degli archivi, dato o documento già conservati mediante riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o altro processo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione”*



Il fatto che l'abilitazione forense fosse già in possesso della PA è un dato certo perché già acquisita nel fascicolo personale e già valutata nella precedente selezione del 2024

Come si è visto infatti il portale ha lo scopo di conservare le informazioni relative ai candidati al fine di essere utilizzare per più procedure concorsuali o per ulteriori istanze.

Nulla di più agevole sarebbe stato per la PA acquisire, a seguito delle segnalazioni ricevute, il titolo già caricato nel sistema nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ma soprattutto per garantire la scelta dei migliori in virtù dei noti canoni costituzionali impartiti dall'art.97 Costituzione.

La scelta dell'Amministrazione di non riconoscere il titolo di abilitazione nonostante ne sia in possesso risulta pertanto viziata e in contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost., privilegiando un'applicazione meramente formalistica delle regole di partecipazione in assenza di un apprezzabile interesse pubblico.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, anche in materia di concorsi pubblici, che in forza dell'art. 18 L. 241/1990 l'Amministrazione deve acquisire d'ufficio le notizie di cui sia già in possesso e, comunque, non può far derivare conseguenze pregiudizievoli dalla mancata certificazione di notizie siffatte in capo ai partecipanti a una procedura concorsuale (*cf. T.A.R. Campania, sez. II, 10 settembre 2015, n. 4416; T.A.R. Lazio, sez. III, 29 ottobre 2020, n. 11204; Consiglio di Stato, sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1489*).

Il principio di fondo è che l'autoresponsabilità del candidato non può essere invocato in modo assoluto e indifferenziato, sino al punto di consentire all'Amministrazione di ignorare dati e titoli che essa stessa ha già acquisito, validato e posto a fondamento di propri precedenti provvedimenti.

Ancor più nello specifico, di recente, con la **sentenza n.7068/2026 la V Sezione del TAR del Lazio** ha condiviso un orientamento giurisprudenziale già formatosi in un giudizio identico secondo cui

“in presenza dell'allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rileva l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione a un concorso, atteso



che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest’ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)” (Cfr. TAR del Lazio – ordinanza n.1342/23 – Sez. IV – relatore Politi)-.

Il TAR del Lazio ha osservato infatti che la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio alla mancata allegazione di ulteriori titoli, verificando il possesso di quelli precedentemente indicati e caricati dal ricorrente sulla propria area riservata e personale del Portale Unico del reclutamento.

Come accaduto nella fattispecie trattata di recente dal TAR del Lazio, nel caso in esame l’Amministrazione già aveva in proprio possesso tutti i documenti utili ai fini di una valutazione dei titoli completa, avendo la candidata tempestivamente segnalato alla stessa la necessità di integrare il titolo in questione immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria, pertanto sarebbe stato onere della PA provvedere in tal senso non risultando l’attività di integrazione istruttoria eccessivamente gravosa e sproporzionata.

L’irragionevolezza di tale decisione ha comportato anche un ulteriore pregiudizio ai danni della stessa PA.

È emerso infatti che, presso il Tribunale di Lagonegro, sono rimasti vacanti **due posti di Addetto all’Ufficio** per il processo così, nel bilanciamento degli interessi in gioco, se la PA avesse accolto il riesame della candidata e riconosciuto il titolo avrebbe avuto modo di poter sopperire a tale mancanza con il reclutamento di una risorsa già selezionata, formata e impiegata presso il medesimo ufficio.

§§

II. VIOLAZIONE DELL’ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 E DELL’ART. 97 COST. MANCATA ATTIVAZIONE DEL “SOCCORSO ISTRUTTORIO”; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. OMESSA VALUTAZIONE DELL’ABILITAZIONE FORENSE E DEL RELATIVO PUNTEGGIO DI 1,5 PUNTI.

Si è detto che la ricorrente è stata ingiustamente penalizzata dal mancato riconoscimento dei 1,5 punti aggiuntivi per il possesso dell’abilitazione professionale.



Alla luce dei fatti questa difesa ritiene opportuno aggiungere quanto segue.

Si è detto che il titolo in questione era già nella disponibilità della PA, quindi, a seguito delle segnalazioni della ricorrente, l'Amministrazione avrebbe potuto concedere il **"beneficio dell'errore scusabile"** nella compilazione della domanda e aggiungere il dovuto punteggio aggiuntivo.

Del resto in pieno spirito di **collaborazione e buona fede**, se è vero che la PA è tenuta al rispetto delle regole è pur vero che la stessa è sempre tenuta a snellire e a facilitare i rapporti con il privato anche al fine di evitare che l'eccessivo formalismo possa pregiudicare non solo quest'ultimo ma la stessa nella scelta dei migliori candidati.

A conferma di ciò la giurisprudenza amministrativa ha ribadito in diverse occasioni che *"la richiesta di rettificare l'evidente errore materiale, in rapporto a una domanda pacificamente depositata nei termini, avrebbe senz'altro dovuto essere accolta dalla pubblica amministrazione non solo coerentemente con i canoni di buona fede e di buona amministrazione (art.97 Cost.) che devono improntare l'azione della P.A., ma anche secondo gli ordinari canoni di interpretazione degli atti giuridici"* (Cfr. **Tar Campania Napoli n.5325/2016; n.5824/2016 e n.1000/2020**).

Principi espressione dei canoni costituzionali che hanno trovato piena attuazione nel codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.36/2023) e che, di certo, sono applicabili anche nelle procedure selettive, come la fiducia, la buona fede e l'affidamento.

Del resto, il titolo era stato conseguito nel 2016 presso la C.A. di Lecce, correttamente dichiarato nella precedente – connessa - domanda di partecipazione (la stabilizzazione è la conseguenza dalla precedente selezione) ed espressamente riconosciuto dalla stessa pubblica amministrazione ai fini dell'assunzione della ricorrente.

In ragione di ciò, è evidente che, a seguito delle segnalazioni ricevute, la PA avrebbe potuto e dovuto riscontrare la richiesta e attivare il **"soccorso istruttorio"** ex art.6 L.n.241/90, per rettificare la domanda di stabilizzazione incompleta con l'attribuzione del titolo e del punteggio.



Con il “soccorso istruttorio” la ricorrente avrebbe potuto regolarizzare la propria domanda senza violare la “*par condicio concorsorum*”, perché non vi sarebbe stata alcuna integrazione postuma ma solo la rettifica della candidatura con l’aggiunta di un dato già presente e in possesso della PA, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.

Tale disposizione conferma la tesi secondo cui la P.A. ha un ragionevole obbligo – nei limiti della razionale proporzionalità – di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivare il soccorso istruttorio ex art.6 della Legge n.241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti o segnalati al candidato (**Cfr. C.d.S. sentenza n.669/25**).

Del resto, nei concorsi pubblici dove l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione (**Cfr. Tar Emilia-Romagna n.416/2022; TAR Campania n.3250/2021; n.2293/2021**).

Secondo la richiamata giurisprudenza, l’attivazione del soccorso istruttorio è funzionale quindi al raggiungimento dell’interesse pubblico sotteso ad ogni procedura concorsuale, ovverosia l’assunzione/reclutamento del personale maggiormente qualificato: secondo il Consiglio di Stato infatti: “il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione” (art.97 Costituzione)” (**Cfr. Consiglio di Stato n.7975/2019**).

Nella vicenda in esame, la PA ha attuato quindi una condotta eccessivamente rigorosa che non ha altro effetto se non quello di danneggiare il ricorrente e la stessa amministrazione che, non applicando il “soccorso istruttorio”, non ha neppure soddisfatto l’interesse pubblico volto al reclutamento del miglior



personale possibile come l'istante che, di sicuro, è aspirante altamente qualificato.

La fattispecie in esame rientra quindi NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL "SOCCORSO ISTRUTTORIO", perché l'Amministrazione ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti, anche se solo parzialmente, dal candidato (*Cfr. C.d.S.n.4543/2014*).

In definitiva, nei concorsi pubblici, il soccorso istruttorio è fondamentale per garantire una selezione equa dei migliori candidati per i posti pubblici e non è accettabile che un candidato meritevole venga escluso o penalizzato a causa di errori formali, che potrebbero essere facilmente corretti con l'aiuto dell'amministrazione.

Da ultimo, non può trascurarsi neppure l'affidamento della ricorrente fondato su un precedente identico del 2024, in cui la stessa Amministrazione aveva dapprima ommesso di valutare il titolo per poi rettificare, in autotutela, la posizione della ricorrente in graduatoria riconoscendole il possesso del titolo di abilitazione.

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si rappresenta che, avuto riguardo all'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, non è possibile individuare con certezza tutti i controinteressati né reperirne i relativi recapiti ai fini della notificazione del presente ricorso.

La ricorrente ha, altresì, presentato apposita istanza di accesso agli atti per ottenere i dati identificativi dei controinteressati, rimasta tuttavia priva di riscontro (**doc.16**).

Pertanto, ove il Collegio lo ritenga necessario, si chiede di autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 c.p.a., mediante pubblicazione del ricorso nell'apposita sezione del sito istituzionale



dell'Amministrazione resistente, attesa l'oggettiva impossibilità di procedere alla notificazione individuale dei controinteressati.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* richiesti dall'art. 55 c.p.a.

Quanto al *fumus*, si richiamano integralmente le censure illustrate nei motivi di ricorso.

Quanto al *periculum*, il pregiudizio è grave, concreto e irreparabile. A seguito della pubblicazione della graduatoria impugnata, la ricorrente non è stata inserita tra i vincitori della procedura di stabilizzazione e ha ottenuto esclusivamente la proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30 settembre 2026.

In assenza di tutela cautelare, il rapporto di lavoro della ricorrente è destinato a cessare definitivamente alla già menzionata data, con conseguente perdita del posto di lavoro e della possibilità di conseguire la stabilizzazione.

Un pregiudizio che è addirittura aggravato dal fatto che i candidati dichiarati vincitori sono già immessi in ruolo a tempo indeterminato a partire dal 1° luglio 2026 e che presso il Tribunale di Lagonegro risultano tuttora vacanti due posti di Addetto all'Ufficio per il processo.

Qualora tali posti fossero *medio tempore* coperti mediante interpello, mobilità o ulteriori procedure selettive, verrebbe definitivamente meno la possibilità di assegnare la ricorrente alla sede già prescelta e presso la quale ha già prestato servizio.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'adozione di una misura cautelare anche di natura propulsiva, essendo pacificamente ammissibili provvedimenti che, oltre alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, impongano all'Amministrazione lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale (*cfr. Cons. Stato, n. 3018/2015; Cons. Stato, n. 6421/2018; T.A.R. Lazio, n. 1902/2011*).

Nel caso di specie, la misura maggiormente idonea consiste nell'ordinare all'Amministrazione il riesame della posizione della ricorrente, con attribuzione



del punteggio spettante per l'abilitazione forense e conseguente **inserimento, con riserva, nella graduatoria dei vincitori, ovvero, in via subordinata, nel disporre il congelamento del posto fino alla definizione del giudizio** (cfr. tra le tante: *Consiglio di Stato n. 3018/2015*).

Solo tale misura è idonea a evitare che, nelle more della decisione di merito, la ricorrente perda definitivamente il rapporto di lavoro e la concreta possibilità di essere stabilizzata, nonostante il possesso di un titolo già riconosciuto dalla stessa Amministrazione e la persistente disponibilità di posti vacanti presso il Tribunale di Lagonegro.

§§

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, **previa adozione di idonea misura cautelare**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati nella parte in cui non hanno attribuito alla ricorrente il punteggio di 1,5 punti per l'abilitazione professionale, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo, ricollocazione nella graduatoria e inserimento tra i vincitori della procedura.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato che – se solo se dovuto e versato -, ai sensi dell'art. 14 T.U. del 30/5/2002 n. 115, si dichiara nell'importo di € 325,00.

§§

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. Graduatoria definitiva vincitori C.A. Potenza del 27/06/26;
2. Atto di approvazione sito InPA del 30/06/26;
3. Avviso del 16/03/26;
4. Avviso del 20/03/26;
5. Bando 8.171 UPP;
6. Bando 3.946 UPP;
7. Domanda di partecipazione del 2024 (concorso 3.936);
8. Istanza di riesame;
9. Ricorso al TAR del Lazio (R.g.n.7067/25);
10. Nota Amministrazione di rettifica 11/07/24;
11. Contratto di lavoro con decorrenza 21/06/24;
12. Domanda di partecipazione proc. stabilizzazione 2026;
13. PEC del 27/06/26 della ricorrente;



- 14. Istanza di riesame del 6/07/26 della ricorrente;**
- 15. Screenshot Anagrafica;**
- 16. Istanza di accesso.**

Roma, 14/07/26

Avv. Riccardo Di Veroli